

Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I Suoi depositi presso Credit Suisse (Italy) S.p.A. sono protetti da	<p>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</p> <p>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</p>
Limite di protezione	<p>100.000 euro per depositante e per banca.</p> <p><i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali¹.</i></p>
Se possiede più depositi presso la stessa banca	<p><i>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</i></p> <p><i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante .</i></p>
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	<p><i>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente</i></p>
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca	<p><i>20 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</i></p> <p>Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea.</p> <p><i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca².</i></p>
Valuta del rimborso	<p><i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i></p>
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<p>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</p> <p>Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma</p> <p>www.fitd.it</p> <p>infofitd@fitd.it</p>

¹ Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

² La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).